

OGGETTO: Scioglimento del Consorzio Forestale "Alta Val Rendena" e "Val Rendena" e approvazione schema di convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale tra i comuni di Pinzolo, Carisolo, Giustino, Massimeno, Caderzone, Strembo, Bocenago, Pelugo, Vigo Rendena, Darè e le amministrazioni separate di uso civico di Borzago, Fisto, Mortaso, Javré, Villa Rendena, Verdesina, Scenico e la Comunità delle Regole Spinalè e Manez, d'ora in poi denominato: "Gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale Val Rendena".

Con L.P. 30.12.2014, n. 14 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015 - 2017 della Provincia Autonoma di Trento" (legge finanziaria provinciale 2015), al capo X, art. 72 "Modificazioni della L.P. 23.05.2007, n. 11 (Legge Provinciale sulle Foreste e sulla Protezione della Natura 2007), comma 7, è stato disposto lo scioglimento dei consorzi per la gestione del servizio di custodia forestale previsti dalla L.P. 16.08.1976, n. 23 (Nuove norme per il servizio di custodia forestale) da deliberare da parte degli enti aderenti entro la data stabilita dal regolamento di esecuzione della legge e comunque, nel caso di mancata adozione del regolamento, entro la data del 31.12.2015.

Sempre con L.P. 23 maggio 2007, n. 11, così come modificata dalla L.P. 30 dicembre 2014 n. 14 "Legge Finanziaria 2015", all'art. 106 viene disciplinata la modalità di svolgimento del servizio di custodia forestale specificando che dello servizio possa essere espletato mediante convenzione, con riferimento ai territori individuati dalla Giunta provinciale in applicazione del relativo regolamento attuativo previsto dal comma 6, non ancora emanato, con l'obiettivo di non vanificare, ma anzi, rafforzare i principi di impiego il più razionale possibile dei custodi forestali, con la possibilità di fornire agli enti associati anche strumenti di supporto alla gestione delle proprie risorse forestali in un'ottica di semplificazione delle procedure amministrative.

Tutto ciò aporrà un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia gestionali, un'attenzione e un migliore impegno verso il proprio territorio e il suo sviluppo, un incremento del senso di comunità, una valorizzazione del senso del locale un miglioramento qualitativo dei servizi (anche in rapporto al loro costo); una gestione più razionale delle risorse (anche umane), un taglio dei costi e un miglioramento quantitativo dei servizi; la possibilità di beneficiare di servizi adeguati e di contare su professionalità sempre più specializzate in grado di dare risposte adeguate.

L'art. 59 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n.° 3/L in merito dispone:
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni le associazioni di comuni e le unioni di comuni possono stipulare tra loro, con le province autonome, con altri enti pubblici locali o soggetti privati apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 possono essere stipulate da un comune anche per l'avallamento degli uffici di un altro comune, ferma restando l'imputazione degli atti a ciascun comune convenzionato e l'osservanza di quanto disposto dal comma 2. Nei predetti casi le convenzioni possono prevedere anche il distacco di personale dipendente presso il comune di avallamento.

Dato alto come in tal senso è stato assunto l'impegno a definire compiutamente un accordo per una gestione comune del servizio di vigilanza boschiva nei rispettivi territori da parte dei soggetti facenti parte del Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva Alta Val Rendena e Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva Rendena, andando a redigere un progetto esecutivo condiviso nel corso di diversi incontri ai quali hanno partecipato i rispettivi delegati, così da essere operativi dal prossimo 01.01.2016.

Rilevato che il mantenimento del servizio mediante una nuova forma collaborativa è stato condiviso dai membri dell'Assemblea, perché funzionale alle esigenze sia delle amministrazioni aderenti sia agli obiettivi di tutela e valorizzazione del territorio boschivo in generale e sia per i risvolti di natura economico-patrimoniale.

Ritenuto che lo schema giuridico della convenzione ex art. 59 del vigente T.U.L.L.R.R.O.C. approvato

con D.P. Reg. 01.02.2005 n.° 3/L sia idoneo a disciplinare gli aspetti gestionali del servizio nonché i rapporti giuridici ed economici tra le varie Amministrazioni, trovando conforme a pubblici interessi e necessità.

Rilevato che l'Assemblea Consorziale del Consorzio per il servizio di Vigilanza Boschiva Alta Val Rendena con delibera n. 08 dd. 20.10.2015 ha provveduto allo scioglimento del Consorzio a far data 01.01.2016.

Rilevato che il Consorzio per il servizio di Vigilanza Boschiva Val Rendena ha convocato un'Assemblea Consorziale per il giorno 05.12.2015 per provvedere allo scioglimento del Consorzio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Fatta propria la parte di cui in premessa.

Ritenuto di approvare lo schema di convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale tra gli enti summenzionati, nella quale verranno definite condizioni, rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie;

Vista la L.P. 23.05.2007, n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige. DPRReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25.

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'articolo 81 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n.° 3/L, dal responsabile dell'ufficio addetto per la regolarità tecnico - amministrativa e dal responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile, dando atto che non necessita la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 19 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L, modificato dal D.P. Reg. 01.02.2005 n. 4/L "T.U.L.L.R.R. sull'Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige".

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di prendere atto dello scioglimento del Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva denominato "Alta Val Rendena" con sede a Pinzolo, Viale Della Pace n. 8, a far data 31.12.2015;
2. Di prendere atto dello scioglimento del Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva denominato "Val Rendena" con sede a Splazzo, Via S. Vigilio n. 2, a far data 31.12.2015;
3. Di approvare lo schema di convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale tra i comuni di Pinzolo, Carisolo, Giustino, Massimeno, Caderzone, Strembo, Bocenago, Pelugo, Vigo Rendena, Darè e le amministrazioni separate di uso civico di Borzago, Fisto, Mortaso, Javré, Villa Rendena, Verdesina, Scenico e la Comunità delle Regole Spinalè e Manez, d'ora in poi denominato: "Gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale Val Rendena", composto da n. 10 articoli, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale.
4. Di approvare la nomina, con decorrenza 01.01.2016, del Presidente del Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva Alta Val Rendena quale liquidatore del medesimo Consorzio forestale.
5. Di approvare la nomina, con decorrenza 01.01.2016, del Presidente del Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva Val Rendena quale liquidatore del medesimo Consorzio forestale.
6. Di dichiarare, ad unanimità di voti palesi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, 4° comma del T.U.L.L.R.R. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
7. Di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla giunta comunale ex art. 79 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale

